



Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)

Modifica del 28 ottobre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 8f

¹ In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI², il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti oscillazioni (superiori al 20 %) ha altresì diritto all'indennità per lavoro ridotto se è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell'azienda che chiede il lavoro ridotto.

² La perdita di lavoro è determinata in base agli ultimi sei o 12 mesi che precedono l'inizio del lavoro ridotto da parte del lavoratore su chiamata interessato; è presa in considerazione la perdita di lavoro più favorevole per il lavoratore.

³ L'articolo 57 dell'ordinanza del 31 agosto 1983³ sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) non si applica ai lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni.

Art. 9 cpv. 5

⁵ L'articolo 8f ha effetto sino al 30 giugno 2021.

¹ RS 837.033

² RS 837.0

³ RS 837.02

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020⁴.

28 ottobre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ Pubblicazione urgente del 28 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).